

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO (di seguito denominata LCP), con sede legale in Milano, via Piranesi, 46, C.F. e P.I. 07707160961, nella persona del Presidente, Roberto Pella, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

e

FEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ DIABETOLOGICHE ITALIANE (di seguito denominato FeSDI), con sede in Roma, Viale delle Milizie 96, nella persona del Presidente, Riccardo Candido, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

PREMESSO CHE

- la LCP è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato non riconosciuta, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 36 e seguenti del codice civile;
- la LCP associa in forma privatistica, con i termini, le modalità e le procedure di cui allo Statuto tutti i Soggetti sportivi riconosciuti dalla FCI e dalla Unione Ciclistica Internazionale (UCI), nonché in possesso dei prescritti specifici requisiti richiesti;
- la LCP coordina, indirizza e sviluppa l'attività ciclistica professionistica promuovendo gli eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente organizzati, sempre nel rispetto della convenzione FCI-LCP;
- la LCP uniforma al propria attività e l'organizzazione interna ai criteri di efficienza, economicità, trasparenza e parità di trattamento, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
- la LCP promuove l'esclusione dal ciclismo di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.
- la LCP non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nell'attività associativa.
- La Federazione delle Società scientifiche Diabetologiche Italiane è una associazione non

M

P

riconosciuta, ai sensi dell'art. 36 e seg. c.c., denominata FeSDI - Alleanza contro il Diabete, costituita dall'Associazione Medici Diabetologi e dalla Società Italiana di Diabetologia, le cui finalità sono di seguito evidenziate. Scopi della Federazione, che non ha finalità lucrative, sono: a) esprimere una rappresentanza unitaria della Diabetologia italiana nelle sedi, associative e istituzionali internazionali e, in particolare, senza esclusione di altre istituzioni internazionali, presso la I.D.F; b) esclusivamente per gli aspetti correlati all'impatto sociale del diabete, rappresentare la Diabetologia nei confronti della popolazione, delle società scientifiche, delle associazioni, ivi incluse quelle appartenenti ad altre figure professionali operanti nel campo diabetologico e quelle di pazienti, nonché delle istituzioni, nazionali e internazionali ed enti rappresentativi di aree interesse clinico, sociale, ivi comprese le attività sportive ludiche e professionistiche.

È compito della Federazione collaborare all'organizzazione della Giornata Mondiale del Diabete e a tutte le iniziative a ciò connesse e correlate, in ordine a quanto stabilito a livello mondiale il 20 dicembre 2006 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite che ha adottato la risoluzione 61/225 che istituisce la suddetta Giornata.

- La Società Italiana di Diabetologia e delle Malattie del Metabolismo Ente del Terzo Settore, società scientifica costituente di FeSDI, è un'associazione riconosciuta con personalità giuridica, senza scopi di lucro. La Società persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. In particolare la Società ha ad oggetto la promozione di studi, ricerca, formazione, aggiornamento, divulgazione e iniziative relativi al Diabete Mellito alle sue co-morbidità e alle Malattie del Metabolismo (dislipidemie, obesità, aterosclerosi, fattori di rischio e prevenzione cardiovascolare, iperuricemie, ecc....).
- L'Associazione Medici Diabetologi, società scientifica costituente di FeSDI, è una associazione riconosciuta con personalità giuridica, senza scopi di lucro. AMD è una società medico-scientifica a rilevanza nazionale che promuove la ricerca in campo diabetologico, clinico e terapeutico e collabora con le altre istituzioni che hanno finalità e interessi comuni. Si occupa, inoltre, di promuovere, su tutto il territorio nazionale, iniziative indirizzate alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, alla

formazione professionale del personale sanitario impegnato nell'assistenza alle persone con diabete e all'educazione terapeutica dei pazienti diabetici.

- FeSDI ha in atto protocolli d'intesa in ambito dello sport con ANCI, CONI e SPORT E SALUTE S.p.A. e collabora con Istituzioni Governative e Parlamentari, nell'ambito della prevenzione e cura del diabete e dell'obesità.
- LCP e FeSDI hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata a promuovere e ottimizzare in maniera sistematica, sinergica e convergente le rispettive azioni e competenze, con specifico riferimento a singole tematiche ed ambiti ritenuti concordemente prioritari e di interesse a favore della prevenzione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul diabete e l'obesità.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Tematiche di interesse

Con il presente protocollo le Parti intendono avviare forme collaborative stabili e congiunte per l'esame e l'approfondimento delle principali tematiche di interesse comune, quali, in particolare: sviluppo del legame tra il movimento del ciclismo professionistico e la promozione di sani stili di vita allo scopo di prevenire il diabete ed informare la popolazione.

Considerato che:

- i. è interesse delle Parti, promuovere iniziative che possano migliorare la salute dei cittadini attraverso stili di vita sani, e prevenire lo sviluppo di malattie croniche, dell'obesità e del diabete;
- ii. le Parti hanno manifestato l'interesse ad avviare una collaborazione, al fine di definire progetti di sensibilizzazione sui temi dell'obesità e del diabete e della medicina dello sport.

iii. inoltre, è interesse delle Parti promuovere all'interno della rete nazionale, prassi e azioni volte a migliorare le condizioni di salute dei cittadini, al fine di promuovere su larga scala sani stili di vita e campagne di sensibilizzazione sul diabete nel mondo dello sport.

iv. le Parti intendono, con il presente Protocollo d'Intesa non vincolante (di seguito, il "Protocollo"), identificare e valutare i possibili ambiti di collaborazione attivabili, al fine di creare progetti territoriali di percorsi di attività fisica e di supporto per i soggetti affetti da obesità e diabete.

In relazione alle tematiche individuate, le parti si impegnano nella condivisione di dati e di ogni altra informazione utile, nonché nella promozione dello studio e della ricerca.

Le parti si impegnano altresì nell'individuazione di buone prassi e nella elaborazione di proposte e modelli operativi finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La LCP e FeSDI potranno inoltre, di comune intesa, individuare ulteriori aree ed ambiti tematici di comune interesse.



Art. 3 - Modalità di lavoro

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, LCP e FeSDI definiscono una agenda di temi da affrontare, oggetto di periodico aggiornamento, nonché il relativo programma per l'ordinato svolgimento delle attività.

Le Parti, definita di comune intesa la programmazione delle attività, attivano un Gruppo di lavoro paritetico composto da 3 rappresentanti della LCP e 3 rappresentanti di FeSDI, da individuare tramite lettera di nomina entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo.

Ove necessario in ragione della specificità del tema e della progettualità intrapresa, le Parti possono attivare specifici gruppi di lavoro tematici.

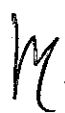
Con cadenza annuale, il gruppo di lavoro elabora una relazione al Presidente della LCP e al Presidente di FeSDI sugli esiti dell'attività svolta.

Art. 4 - Oneri

La stipula del presente protocollo è a titolo non oneroso.

Art. 5 - Durata, recesso e modifiche

Il presente Accordo rimane in vigore per la durata di tre anni e decorre dalla data di sua ultima sottoscrizione. Ciascuna parte contraente può chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito. Ciascuna delle Parti può richiederne la risoluzione anticipata previa formale comunicazione all'altra Parte, da trasmettere a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni prima. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.



Art. 6 - Utilizzo dei Loghi

Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.

Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

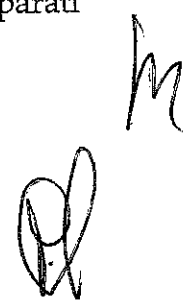
Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate agli artt. 2 e 3 del Presente Protocollo d'Intesa, FeSDI potrà richiedere l'uso del logo di LCP. La relativa autorizzazione sarà rilasciata da LCP nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio LCP", disponibile sul sito internet istituzionale legaciclismoprof.org, del quale FeSDI, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Parimenti, la LCP potrà richiedere l'uso del logo di FeSDI. La relativa autorizzazione sarà rilasciata da FeSDI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del logo FeSDI", disponibile in allegato al presente protocollo, del quale la LCP, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 7 - Comunicazione e visibilità del Protocollo

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.



Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art. 9 - Disposizioni generali

Del presente Protocollo sarà redatto un solo originale informatico, di cui ogni parte ne conserverà un esemplare.

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:

LCP - Lega del Ciclismo Professionistico, Via Piranesi, 46, 20137 Milano,
legaciclismoprof@pec.it C.A. Presidente Roberto Pella;

FeSDI - Federazione delle Società Diabetologiche Italiane, viale delle Milizie 96, 00192 Roma
segreteria@aemmedi.it C.A. Presidente Riccardo Candido

Art. 10 - Risoluzione delle controversie e foro competente

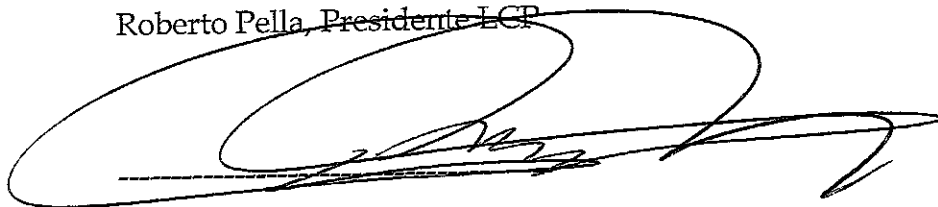
Il presente Protocollo, la sua interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo e che non possa essere risolta in via

amichevole dalle Parti - in via esclusiva al Foro di Roma.

Roma, 14 Novembre 2024

Roberto Pella, Presidente LCP



Riccardo Candido, Presidente FeSDI

